



# COMUNE DI POSTIGLIONE

(Provincia di Salerno)

Piazza Armando Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – mail [utc@comunepostiglione.sa.it](mailto:utc@comunepostiglione.sa.it) pec [utc@pec.comunepostiglione.sa.it](mailto:utc@pec.comunepostiglione.sa.it)

Prot. 00642 del 09.03.2020

## MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

### COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA

#### IL SINDACO

#### VISTO:

- la direttiva N° 1/2020 emanata il 25/02/2020 dal Ministro della Pubblica Amministrazione “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. N° 6/2020”;
- il D.P.C.M. emesso il giorno 4 marzo 2020, con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento finalizzate a prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, da applicarsi sull'interotteritorio nazionale;
- il D.P.C.M. emesso il giorno 8 marzo 2020, con il quale sono state emanate misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle Province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli; Padova, Treviso, Venezia ed individuate ulteriori misure di contenimento da applicarsi sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza N° 08 del giorno 8 marzo 2020 emessa del Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca: “**Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti che rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli; Padova, Treviso, Venezia ed ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania**”.

**TENUTO CONTO** delle raccomandazioni emanate dalla Task Force della Regione Campania, prot. n. 143267 del giorno 04/03/2020, per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**CONSIDERATO** che a causa del progressivo svilupparsi della condizione epidemiologica e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare nella Regione Lombardia e nelle province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli; Padova, Treviso, Venezia si rende necessario adottare opportune misure di contrasto, finalizzate ad evitare raggruppamenti di persone negli uffici e strutture di proprietà comunale aperti al pubblico.

**PREMESSO** che l'art. 2 com. 1 lett. d) del citato D.P.C.M. stabilisce che: "I Sindaci e le Associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali".

## **CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO AL 3 APRILE 2020**

### **COMUNICA**

**1. L'OBBLIGO** per tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in Regione Campania, **con decorrenza dalla data del 7 marzo 2020** dalla Regione Lombardia e nelle Province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli; Padova, Treviso, Venezia, di:

- COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL COMUNE MEDIANTE I MODULI SCARICABILI SUL SITO WEB DELL'ENTE [www.postiglione.gov.it](http://www.postiglione.gov.it) OVVERO AL PROPRIO MEDICO OVVERO AL SERVIZIO SANITARIO;
- OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE (FAMILIARI COMPRESI) CON L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO, MANTENENDO LO STATO DI ISOLAMENTO **PER 14 GIORNI A FAR DATA DALL'ARRIVO, CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI;**
- OSSERVARE IL DIVIETO DI VIAGGI E SPOSTAMENTI;
- RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA;
- AVVISARE, IN CASI DI SINTOMI, IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA O IL SERVIZIO SANITARIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

**CHIUNQUE SI SOTTRAGGA A TALI OBBLIGHI E' PUNITO AI SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE COME PREVISTO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 2020, OSSIA CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI E FINO AD EURO 206,00 DI AMMENDA, SALVO CHE NON SI POSSA CONFIGURARE UN'IPOTESI PIU' GRAVE QUALE QUELLA PREVISTA DALL'ART. 452 DEL CODICE PENALE (DELITTI COLPOSI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA CHE PERSEGUE TUTTE LE CONDOTTE IDONEE A PRODURRE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA).**

**2. La SOSPENSIONE di:**

- cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.

**3. L'ACCESSO LIMITATO** di parenti e visitatori alle strutture residenziali per anziani, auto sufficienti e non, presenti sul territorio, ai soli casi indicati dalle direzioni sanitarie della struttura, la quale è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

**4. L'OSSERVANZA, AL FINE DI RIDURRE IL CONTAGIO,** delle misure di prevenzione igienico sanitarie contenute nell'allegato 1 al D.P.C.M. del giorno 04/03/2020 e successivo del giorno 08/03/2020, in particolare:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per la lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare il saluto mediante contatto fisico (abbracci e strette di mano);
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- assicurare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

**5. L'OSSERVANZA, AL FINE DI RIDURRE IL CONTAGIO,** delle misure di sicurezza contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 7 del giorno 06/08/2020 e nel successivo D.P.C.M. del giorno 08/03/2020, per tutti gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, etc.):

- effettuare esclusivamente il servizio al tavolo o nelle modalità tali da garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento venga reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla homepage del sito e la pagina Facebook dell'Ente;
- che lo stesso venga notificato a tutti i titolari di attività ed esercizi commerciali pubblici presenti sul territorio comunale, unitamente all'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 7 del giorno 06/03/2020;
- che venga affissa in tutte le attività ed esercizi commerciali pubblici, oltre che nei luoghi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale;
- che venga trasmessa al Prefetto, all'Ufficio di Polizia Municipale e alla locale Stazione dei Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Postiglione, 9 marzo 2020

Il Sindaco

f.to Dott. Mario Pepe